



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 1

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 07-01-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA E
RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD**

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di gennaio,

IL SINDACO

VISTO il D.L. 24.12.2021, n. 221 con il quale è stato prorogato al 31.03.2022 lo stato di emergenza nazionale e sono state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19;

ATTESO CHE il calendario scolastico regionale prevede per il 7 gennaio 2022 il ritorno alla normale attività scolastica dopo le festività natalizie;

VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO N.47 DEL 31 DICEMBRE 2021 con la quale si dispone "le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dell' Abruzzo riprenderanno in presenza il giorno 10 gennaio 2022";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 nel territorio;

RITENUTO necessario, in considerazione dell'elevato trend di contagi che interessa il territorio comunale, adottare misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus;

RITENUTO, conseguentemente, ricorrenti le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a posporre l'inizio delle attività didattiche;

SENTITI il Dirigente Scolastico per vie brevi ed i medici di famiglia esercenti sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto, opportuno per motivi di salute pubblica sospendere l'attività didattica in presenza delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso scolastico "E. D'Antonio", ricomprese nell'ambito di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, dal 10 al 14 gennaio 2022, salvo ulteriore proroga derivante dall'andamento della curva dei contagi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/200 che recita espressamente: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale....”;

Per le motivazioni sopra esposte;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso scolastico “E. D’Antonio”, ricomprese nell’ambito di competenza dell’Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino, da lunedì 10 gennaio a venerdì 14 gennaio 2022 compreso.

RICHIEDE

Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino di attivare il servizio di didattica a distanza per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dalla data del 10 Gennaio 2022 al 14 Gennaio 2022.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- Alla Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino;
- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Alla Prefettura di Chieti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-01-2022 al 22-01-2022

Lì 07-01-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 02-02-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'anno duemilaventidue addì due del mese di febbraio,

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni ufficiali della **e**-distribuzione, fornitore di zona dell'energia elettrica, con le quali si rendeva noto la sospensione di energia elettrica nella mattinata del giorno giovedì 03 Febbraio 2022 a partire dalle ore 09;00 fino alle ore 16;30 nella zona del centro storico di Rocca San Giovanni,

DATO ATTO che nell'area interessata alla suddetta interruzione risulta ubicata la struttura che ospita le scuole di ogni ordine e grado;

RITENUTO opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica, di dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche, in quanto la mancata erogazione dell'energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle ripercussioni che l'assenza di energia avrebbe sull'impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua calda;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt.50 e 54 e s.m.

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

– SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

- SENTITO il parere del Tecnico Comunale;
- TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado che si svolgono all'interno del plesso scolastico di Rocca San Giovanni per giovedì 03 Febbraio 2022.

Copia del presente provvedimento viene inviato al Prefetto di Chieti, ai locali Capi di Istituto, al U. S. R. Abruzzo Uff. VI, Chieti, Comando Stazione Carabinieri Fossacesia.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo.

Dalla sede Municipale, li 02/02/2022

IL SINDACO
(Dr. Fabio Caravaggio)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2022 al 17-02-2022

Lì 02-02-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 09-02-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: INTERDIZIONE ACCESSO E STAZIONAMENTO NELL'AREA DELLA "PINETINA", IN LOCALITA' SCALZINO.

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di febbraio,

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito del rovinoso incendio che ha interessato la “Pinetina” in località Scalzino della Contrada Vallevò nel mese di agosto 2021, e di apposito e successivo sopralluogo in sito effettuato da un geologo della Regione Abruzzo, il Dipartimento Territorio-Ambiente, Agenzia di Protezione Civile, con nota prot. n. 9181 del 15/12/2021, ha trasmesso a questo Ente il relativo report, da cui risulta una situazione di criticità di natura idrogeologica nella suddetta località, caratterizzata ed aggravata dagli incendi del 3 agosto e dalle successive precipitazioni del 28.09.2021;

PRESO ATTO che le maggiori criticità riscontrate dal geologo intervenuto sono:

- azione impermeabilizzante dei prodotti della combustione generatisi durante l'incendio con aumento di peso sul corpo di frana e dell'azione erosiva delle acque di corrivazione;

- drastica riduzione dell'effetto frenante dell'acqua di pioggia in assenza della vegetazione con conseguente predisposizione a corrivazione diffusa del suolo e possibilità di colate di fango alimentate dagli accumuli detritici presenti;

- azione lubrificante sul corpo di frana da parte dell'acqua di corrivazione proveniente da canalette di cemento presenti in sito e dalla possibile dispersione di pozzi di raccolta, con conseguente aumento delle condizioni di instabilità del pendio;

e che le relative proposte sono:

- la rimozione del materiale bruciato;

- la corretta raccolta e canalizzazione delle acque piovane che ne consenta l'allontanamento dal corpo di frana;

- interventi localizzati di consolidamento del pendio con tecniche tradizionali o preferibilmente, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica;

fatto salvo che le predette misure non vanno considerate come vincolanti quali uniche soluzioni alla problematica analizzata ma, proprio per la natura speditiva del sopralluogo, necessitano di ulteriori approfondimenti, studi ed indagini geologiche;

DATO ATTO che, con la nota regionale sopra menzionata, viene raccomandato al Sindaco, quale Autorità territoriale di Protezione civile:

-di proseguire con il monitoraggio delle aree segnalate, soprattutto in occasione di eventi meteorici previsti e/o in atto, sulla base dei messaggi di allerta meteo/idro/geo emessi dal Centro Funzionale regionale, organizzando apposito Presidio Territoriale locale Idrogeologico. Si precisa che tali attività sono riconducibili alle funzioni locali di protezione civile previste nel Piano Comunale di Emergenza;

-di avviare adeguate attività di informazione della popolazione esposta al rischio;

-di aggiornare il Piano comunale di protezione civile inserendovi tali criticità, anche avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del Centro Funzionale d'Abruzzo come previsto dalla DGR N. 78 DEL 10.02.2014;

PRECISATO CHE l'Ente ha provveduto, di recente, alle attività di pulizia e riapertura dei canali di raccolta e deflusso delle acque piovane nella "Pinetina" di che trattasi, a mezzo di operai comunali, associazioni locali e cittadini a titolo di volontario e gratuito, secondo quanto proposto ed autorizzato dalla Regione Abruzzo, ma che restano necessarie tutte le altre azioni atte a contrastare e risolvere il problema della franosità dell'area in questione;

EVIDENZIATO che, premessa la condizione di oggettivo pericolo nella zona di che trattasi, come attestato dall'Istituzione sopra ricordata, sussiste nella stessa anche il concreto pericolo di caduta degli alberi ivi presenti, sia perché l'incendio estivo 2021 ha danneggiato fortemente ed irrimediabilmente molte delle piante che vivono all'interno della pineta, sia perché le piogge ed altri fenomeni meteorologici avversi invernali hanno appesantito quelle già ammalorate e indebolito la resistenza del terreno;

RILEVATO, quindi, che sussistono le condizioni di rischio effettivo per gli utenti, in caso di caduta al suolo di alberi o rami, tra l'altro evidenziando che le piante attenzionate all'interno dell'area, sono, nella maggior parte dei casi, di notevoli dimensioni;

VISTO che, per quanto sopra, con ordinanza n. 1 del 05.02.2022, a firma del Responsabile del Settore III di questo Ente, è stato ordinato, dal 05.02.2022 fino alla completa messa in sicurezza dei luoghi, dall'incrocio della S.da provinciale 87 e per tutta l'estensione riguardante esclusivamente la parte asfaltata, il divieto di sosta e di transito veicolare sulla Strada Comunale Piane (Pinetina) ad eccezione delle persone autorizzate, dei conduttori dei terreni confinanti con la strada, dei mezzi occorrenti ai lavori di ripristino e manutenzione, mezzi di soccorso e delle FF.OO;

RITENUTO, altresì, necessario, per la tutela dell'incolumità delle persone, messa realmente in pericolo dal rischio di caduta alberi e rami, come sopra indicato, vietare alle persone e ai mezzi di qualsiasi tipo l'accesso alla Pinetina, per l'intera sua estensione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 54;

INFORMATI preventivamente la Prefettura di Chieti al riguardo;

ORDINA

Dal giorno 9 febbraio 2022 e fino alla completa messa in sicurezza dei luoghi, l'interdizione dell'accesso e dello stazionamento di persone e mezzi di qualsiasi tipo all'area della "Pinetina" in località Scalzino, Contrada Vallevò, per l'intera sua estensione, ad eccezione delle persone autorizzate, dei mezzi occorrenti per lavori di ripristino e manutenzione, mezzi di soccorso e delle FF.OO;

DISPONE

- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line istituzionale;
- Che venga installata, a cura della Polizia Locale, apposita segnaletica;
- Che la presente ordinanza sia comunicata:
 - all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
 - alla Questura di Chieti;
 - alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - alla Guardia di Finanza di Chieti;
 - alla Polizia Locale di Rocca San Giovanni;

AVVERTE

Che l'inottemperanza al divieto imposto con la presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis comma 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione.

Dalla sede Municipale, li 09/02/2022

IL SINDACO
(Dr. Fabio Caravaggio)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2022 al 24-02-2022

Lì 09-02-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 18-02-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL TRAFFICO STRADA COMUNALE NOVELLA - SANTA CALCAGNA.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di febbraio,

IL SINDACO

Premesso:

-che nella notte del 18/02/2022 il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Lanciano e della Stazione Carabinieri di San Vito Chietino, interveniva per segnalata frana che ha coinvolto la strada comunale Novella – Santa Calcagna, provocando smottamento stradale e caduta al suolo di alberi che costeggiano la strada;

-che il Sindaco del comune di Rocca San Giovanni, immediatamente allertato, di comune accordo con il capo della squadra dei vigili del Fuoco e del comandante dei carabinieri della Stazione di San Vito Chietino, intervenuti sul posto, optava per l'interdizione al transito, stante l'urgenza di provvedere, con immediata ordinanza verbale di chiusura al transito e regolamentazione temporanea della viabilità nella strada Novella- Santa Calcagna nel comune di Rocca San Giovanni, in entrambi i sensi di marcia, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

-che, stante l'urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità, in concomitanza con l'ordinanza verbale, è stata immediatamente fatta posizionare segnaletica di divieto di transito con transennamento provvisorio della strada dal personale comunale, sentito il maresciallo del Comando di Polizia Municipale;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'evento pericoloso;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di confermare con la presente quanto disposto con propria ordinanza verbale del 18/02/2022, ovvero di ordinare la

chiusura al traffico veicolare della strada interessata dagli smottamenti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 18/02/2022 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito della strada comunale Novella - Santa Calcagna;

DISPONE

-La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;

-Che a norma dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

-Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;

-Che la presente ordinanza sia comunicata:

- all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- alla Protezione Civile regionale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-02-2022 al 05-03-2022

Lì 18-02-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 18-02-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER
ABBATTIMENTO E RECISIONE ALBERI DI CIPRESSO PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE**

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di febbraio,

IL SINDACO

Premesso che nell'area cimiteriale sono presenti n. 12 alberi ad alto fusto appartenenti alla famiglia dei "Cipressi" alcuni dei quali, presentano inclinazioni importanti pertanto sono a rischio cedimento, altri risultano secchi e in avanzato stato deperente, inoltre l'apparato radicale degli stessi, che tende ad essere in superficie, comporta danni alle tombe dedite alla sepoltura dei defunti, nonché alla pavimentazione dei viali;

Accertato che il rischio di caduta degli alberi nell'area cimiteriale sulle tombe, nonché sugli eventuali visitatori del cimitero, è alquanto elevato anche in considerazione che il prossimo sviluppo vegetativo ne aumenterà il peso della struttura;

Ritenuto, stante la situazione di pericolo accertata, necessario ed urgente ristabilire le condizioni di sicurezza provvedendo all'abbattimento o laddove sufficiente alla recisione dei rami dei suddetti alberi al fine di evitare possibili pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica e privata incolumità disponendo l'esecuzione di tutte le opere ed interventi atti ad eliminare la situazione di pericolo;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

All'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Municipale, ognuno per quanto di competenza e con l'utilizzo dei mezzi ritenuti necessari, eventualmente coadiuvati da ditte specializzate,

L'ESECUZIONE

Dell'abbattimento e della recisione di rami e il relativo sgombero degli alberi di alto fusto presenti nell'area cimiteriale;

DISPONE

- Che a norma dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- Che la presente ordinanza sia comunicata:
 - all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
 - alla Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
 - al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Lanciano;

AVVERTE

- Che le operazioni di taglio dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o cose;
- Che eventuali danni a persone o cose saranno ad esclusivo carico della ditta incaricata dei lavori;
- Che il materiale vegetale non potrà essere accatastato né potrà occupare la sede stradale e/o aree pubbliche;
- Che è fatto obbligo durante i lavori garantire la pubblica sicurezza;
- Che eventuali chiusure temporanee o limitazione della viabilità delle aree pubbliche adiacenti le zone di abbattimento, dovranno essere preventivamente richieste all'Ufficio di Polizia Municipale;
- Che i Vigili Urbani sono incaricati a vigilare e controllare l'esecuzione dei lavori di abbattimento;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-02-2022 al 05-03-2022

Lì 18-02-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 23-03-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE IDRICA PER IL GIORNO 24/03/2022

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTE la comunicazione prot. 1484 del 23/03/2022 della S.A.S.I. S.p.A pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2496 del 23/03/2022, e avente ad oggetto la comunicazione di sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 09:00 del giorno 24/03/2022, per essere ripristinata a partire dalle ore mattutine del giorno seguente 25 marzo 2022, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli (CH);

DATO ATTO che nell'area interessata alla suddetta interruzione risulta ubicata la struttura che ospita le scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO:

- che l'interruzione idrica comporta l'impossibilità di affrontare i servizi igienici e i servizi di cucina, e che non sussistono soluzioni alternative
- che tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie determinando l'impossibilità di dare normale funzionamento alle attività didattiche
- che per tali cause sussiste una inagibilità del plesso in parola

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione idrica, di dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche;

PRESO ATTO che il suddetto avviso, al fine di garantire l'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, VV.FF), specifica che la posizione del punto di prelievo è collocata in località Marcianese presso il serbatoio denominato Passaggio a Livello per mezzi muniti di autopompe.

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt.50 e 54 e s.m.

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

SENTITO il parere del Tecnico Comunale;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado che si svolgono all'interno del plesso scolastico di Rocca San Giovanni per giovedì 24 marzo 2022.

Copia del presente provvedimento viene inviato al Prefetto di Chieti, ai locali Capi di Istituto, al U. S. R. Abruzzo Uff. VI, Chieti, Comando Stazione Carabinieri Fossacesia.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2022 al 07-04-2022
Lì 23-03-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 14-04-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, C. 5, TUEL
MISURE URGENTI PREVENZIONE RISCHIO SANITARIO: OBBLIGO
DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA
CHE SI SVOLGERA' IL 15/04/2022**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile,

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE la Questura di Chieti ha sensibilizzato i Sindaci a voler valutare, in considerazione dell'attuale recrudescenza del contagio e l'approssimarsi delle festività pasquali, l'opportunità di adottare apposite ordinanze ai sensi dell'art. 50 TUEL, allo scopo di orientare la cittadinanza all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto;

VISTO il Bollettino "COVID-19 Situazione epidemiologica" della Regione Abruzzo ASL 202 Lanciano-Vasto-Chieti, che documenta, in linea a quanto si osserva a livello regionale e nazionale, un aumento dell'indice di diffusione del Coronavirus con conseguente incremento dei contagi nella Provincia di Chieti;

CONSIDERATO CHE, in occasione delle prossime festività pasquali, si svolgerà, come da tradizione, la relativa processione religiosa del venerdì Santo, il 15/04/2022, caratterizzata da un intenso afflusso di persone e che, pertanto, tale evento potrebbe rappresentare un pericoloso veicolo di trasmissione del SARS-CoV-2;

ALTRESI' che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31.03.2022, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del diffondersi della epidemia da COVID-19;

RITENUTO, nel rispetto del principio di proporzionalità, necessario attuare tutte le azioni volte a evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l'evoluzione dell'epidemia, prescrivendo dei comportamenti sociali ove vi sia un pericolo per la salute pubblica;

ALTRESI', per quanto anzidetto, dover adottare un'ulteriore misura di prevenzione locale, oltre a quelle attualmente previste dal D.L. 24.03.2022, n. 24, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto, per quanti (ministri di culto, fedeli e astanti) parteciperanno alla processione, che si terrà sul territorio comunale il 15/04/2022, al fine di prevenire ulteriore evoluzione negativa dello scenario epidemico locale;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, D.Lsg. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;

ORDINA

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

- l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto, per quanti (ministri di culto, fedeli e astanti) parteciperanno alla processione, che si svolgerà sul territorio comunale il 15/04/2022, dando atto che restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;

- Copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Comando Carabinieri di Fossacesia;
- al Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

- che, per la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, salvo che il fatto costituisca reato;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione



Comune di *Rocca San Giovanni*

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-04-2022 al 29-04-2022

Lì 14-04-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 19-07-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI
UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- numerose segnalazioni sono giunte da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa della riproduzione, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

DATO ATTO che, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati sul territorio comunale, in data 05.07.2022, si è svolta presso la sede municipale di Rocca San Giovanni, appositamente riunita sul tema, alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni, dell'Assessore del Comune di San Vito Chietino, sig.ra Mancini Gabriella, della Provincia di Chieti-Polizia provinciale – sig. Fabrizio Di Campli, dell'Ing. Flavio De Marinis, tecnico redattore del "Piano Triennale (2020-2022) di Gestione e Controllo delle popolazioni di Cinghiale (Sus Scrofa) nella Riserva Naturale Regionale "Grotta delle Farfalle", ove è stata evidenziata la presenza in via continuativa di gruppi di cinghiali il cui numero complessivo, sul territorio del Comune di Rocca San Giovanni, è di circa 60 esemplari di varie classi di età e di sesso, nelle località Foce, Mortellette, Montegranaro, Vallevò, Piano Favaro, Santa Calcagna, San Giacomo;

TENUTO CONTO che, a seguito di segnalazioni e sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, già sopra ricordati, occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali, problema che è aggravato dall'alto tasso riproduttivo della specie;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. *"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"* che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *"Testo unico sugli enti locali"* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"* ed in particolare:
 - l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: *"Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7"*.
 - l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: *"... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
 - b) personale di vigilanza dei comuni; guardie venatorie volontarie;
 - d) guardie ambientali volontarie;
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione";

2. la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2022 con cui viene richiamata l'attenzione sulla Legge 7 aprile 2022, n. 29, "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" la quale dispone l'obbligo di segnalare il rinvenimento di esemplari di cinghiale al servizio veterinario della Asl territorialmente competente;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che, in data 07/07/2022, prot. n. 5932, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 18/07/2022, prot. n. 6198, con la quale detto Istituto ha ritenuto "tecnicamente accettabile" l'attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel menzionato parere raccomanda, considerata l'attuale situazione epidemiologica:

-che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);

-la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

-di dare ampia diffusione sul territorio delle indicazioni sopra riportate e rimandando alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>

<http://www.izsum.it/izsum/>

RITENUTO necessario raccomandare l'adozione, contestualmente alle attività di controllo, delle seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n. 221/2017);

- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica "animali selvatici vaganti" integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:
 - Foce;
 - Mortellete;
 - Montegranaro;
 - Vallevò;
 - Piano Favaro;
 - Santa Calcagna;
 - San Giacomo;
2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.12 del 19-07-2022 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;*
- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- La Società RIECO S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero "*nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali*", esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano per un periodo di 120 (centoventi) giorni;

3. qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 60 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. L'affissione su tutto il territorio comunale di un manifesto "Avviso alla Cittadinanza" con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Il Sindaco

Dott. Fabio Caravaggio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2022 al 03-08-2022

Lì 19-07-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 25-07-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di luglio,

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03-06-2022 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 21 del 17/06/2022, avente ad oggetto “Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo 2022: approvazione accordi di programma annualità 2022-2024 con il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”;

VISTA la delibera della Giunta regionale d'Abruzzo n. 444 del 19/07/2021 relativa al Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3 L. 353/2000. Aggiornamento 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 25 del 29/06/2022, avente ad oggetto “Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. – Anno 2022”;

VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione 2021, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, ha provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Divieti.

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune di Rocca San Giovanni a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite con Legge regionale si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo.

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di

protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere.

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore ai 5 metri.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7.bis) Disposizioni per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie con obbligo di manutenzione durante tutto il periodo di “grave pericolosità per gli incendi”, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e, inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

7.ter) Disposizioni per i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, con obbligo di manutenzione di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, o che fronteggiano le strade o le aree pubbliche di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive, lungo la fascia costiera e zone turistiche):

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o le infrastrutture della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;

- di procedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che possano costituire pericolo per l’innesco di incendi;

- di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;

- di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;

- di provvedere all’eliminazione del pericolo di innesco e propagazione di incendi causati dalla presenza di abbondante sterpaglia, materiali e cespugli sulle aree private ed in prossimità di strade di comunicazione e di spazi pubblici.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti.

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione ai fabbricati.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) Sanzioni.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

14) Norme applicabili.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai settori dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Lanciano;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;
- Gestore aree protette;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Sangritana Spa;
- Consorzio di Bonifica Sud;
- Provincia di Chieti;
- Direzione VII tronco Autostrada A14;
- Sasi Spa;
- Rieco Spa.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali – Sede di Chieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2022 al 09-08-2022
Lì 25-07-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 34

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 02-08-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI
UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO. MODIFICA
DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 19.07.2022.**

L'anno duemilaventidue addì due del mese di agosto,

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente l'ordinanza sindacale n. 12 del 19.07.2022, ad oggetto "Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici in ambito urbano";

VISTA la nota del Corpo di Polizia Provinciale di Chieti del 26/07/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 6503 del 27/07/2022, con la quale, con riferimento alla citata Ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni n. 12 del 19/07/2022, si comunica che, a seguito di sopralluogo esperito dal personale della Polizia Provinciale nelle aree del Centro Urbano di Rocca San Giovanni e nello specifico nella zona di Località Foce, Mortelle, Montegranaro, Vallevò, Piane Favaro, Santa Calcagna e San Giacomo, il numero di capi da abbattere, che dovrà essere riportato sull'Ordinanza, è di **30** (trenta) unità e l'arco temporale non dovrà superare i tre/quattro mesi come più volte indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

RAVVISATA la necessità di rettificare ed integrare la precedente Ordinanza n. 12/2022 nel numero di capi da abbattere, pari a n. 30, come indicato dalla Provincia e non 60, dando atto che nella suddetta è già indicato l'arco temporale di durata, pari a n. 120 giorni;

EVIDENZIATO, altresì, opportuno ulteriormente aggiungere, per completezza dell'intero ciclo di azioni di prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici in ambito urbano, stabilire la destinazione dei cinghiali abbattuti, per il loro trattamento, come previsto ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza sindacale n. 12 del 19.07.2022, che rimane, per tutto il resto confermata:

- che gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo da abbattere da parte della Polizia Provinciale sono **30**;
- che gli animali abbattuti, giusta ordinanza sindacale, siano ritirati e trasportati presso il "*Centro di sosta o di raccolta di selvaggina cacciata*" riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 in cui le carni sono raccolte e stoccate per essere destinate ai centri di lavorazione, già contrattualizzato da questo Ente nell'ambito dell'attuazione delle azioni previste nel "Piano triennale (2020-2022) di Gestione e Controllo delle popolazioni di Cinghiale (*Sus Scrofa*) nella Riserva Naturale Regionale "Grotta delle Farfalle" redatto dal Dott. Fabio De Marinis, e precisamente "Valle Amara Soc. Coop. Agrofaunistica", con sede in Roio Del Sangro, Via Colle dei Soldati n. 3;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. L'affissione su tutto il territorio comunale di un manifesto "Avviso alla Cittadinanza" con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2022 al 17-08-2022
Lì 02-08-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 17-09-2022

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI
PER CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE**

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di settembre,

IL SINDACO

PREMESSO CHE, in data 16.09.2022, il Centro Polifunzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni metereologiche avverse n. 22055 PROT.PRE/41906 del 16.09.2022, da sabato 17 settembre 2022, per venti da forti a burrasca, interessanti l'Abruzzo, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri della stessa Regione, in cui è compreso il Comune di Rocca San Giovanni;

RITENUTO che le attuali condizioni metereologiche non consentono il transito sicuro su alcune strade provinciali, e precisamente SP 96 (Centro Storico – Località Foce), e su alcune strade comunali, e precisamente Strada comunale Montegranaro;

RITENUTO indifferibile ed urgente, al fine di provvedere ad eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della viabilità, procedere alla chiusura al transito delle predette strade, dall'adozione della presente ordinanza sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dando atto che il Presidente della Provincia, Dott. Francesco Menna, contattato per le vie brevi, per l'urgenza del caso, ha assentito alla proposta chiusura della strada provinciale sopra indicata;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 54;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, la chiusura al transito delle seguenti strade provinciali:

SP 96 (Centro Storico – Località Foce)

e delle seguenti strade comunali:

Strada comunale Montegranaro
con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza delle medesime.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Chieti – UTG, al Comando Carabinieri di Fossacesia, al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

INFORMA

Che, avverso la presente ordinanza sono ammissibili: - ricorso al T.A.R. competente entro sessanta giorni; - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; termini tutti ricorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Rocca San Giovanni, 17 settembre 2022

IL SINDACO
Dott. Fabio Caravaggio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2022 al 02-10-2022

Lì 17-09-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 41

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 18-09-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTIGIBILE ED URGENTE PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE E URGENTE NECESSITA' DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE. CHIUSURA CIMITERO COMUNALE.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di settembre,

IL SINDACO

l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

OSSERVATO che nella giornata di Domenica 18 settembre 2022 il personale tecnico ha segnalato che una lapide di chiusura di un loculo, situato nel cimitero comunale, presenta segni di assorbimento di liquidi provenienti dall'interno del medesimo;

CONSIDERATO CHE, è stato accertato l'esplosione di una bara all'interno di un loculo in con conseguente fuoriuscita di liquido ed emanazione di odori nauseabondi;

DATO ATTO CHE si provvederà nei tempi più brevi ad avvisare l'autorità sanitaria competente mediante nota scritta;

VISTO: - il DPR 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni; - l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE sussiste la necessità di tutela della salute pubblica, allo scopo di garantire l'incolumità dei visitatori della struttura, oltre che provvedere all'urgente e non differibile intervento straordinario per il ripristino dei luoghi

ORDINA

la chiusura totale del cimitero comunale dal giorno 18 settembre 2022, fino a conclusione dei lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire l'incolumità dei visitatori;

DISPONE

1. di informare gli eredi delle operazioni di estumulazione;
2. la trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:
 - Al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI;
 - al Responsabile del Servizio tecnico per gli adempimenti di propria competenza;
 - alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;

DISPONE

inoltre che, copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, e che una copia dello stesso sia immediatamente affissa agli ingressi del Cimitero Comunale, resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla sede Municipale,

Il Sindaco

Dott. Fabio Caravaggio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2022 al 03-10-2022
Lì 18-09-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 19-09-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI ESTUMULAZIONE
STRAORDINARIA PER MOTIVI DI IGIENE E SANITA' E
INUMAZIONE DI SALMA NEL CIMITERO COMUNALE**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di settembre,

IL SINDACO

Dato atto che, su segnalazione del personale dipendente, in data 18 settembre 2022, per le vie brevi, è stata segnalata la presenza di miasmi conseguenti alla fuoriuscita di liquidi, derivanti dalla decomposizione delle salme tumulate nel loculario identificato al blocco nuovo del cimitero di Rocca San Giovanni, con interessamento presunto del loculo identificato al numero 4 - 1° fila – Prosp. Sud – Settore A.

Considerato che ciò costituisce un pericolo per la salute pubblica e che si rende necessario intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione delle temperature eccezionalmente alte registrate nel periodo estivo;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/1990, che, all'art. 84, dispone il divieto di effettuare estumulazioni ordinarie nel periodo compreso tra maggio e settembre di ciascun anno;

Ritenuto tuttavia che il presente intervento si configuri come estumulazione straordinaria, adottata a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.P.R. 285/1990, nonché dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, stante la contingibilità e l'urgenza dell'intervento stesso;

Dato atto che gli uffici hanno provveduto, con la dovuta tempestività, a contattare i parenti della salma interessata, al fine di informarli della necessità di intervenire con urgenza assoluta alla apertura dei loculi interessati per la disinfezione del loculo stesso e per la adozione delle opportune misure di sanificazione dell'area, e che i familiari interessati nulla hanno eccepito in merito ai tempi e alle modalità di intervento;

Evidenziato che, a tale scopo, è stata allertata la ditta Ditta Basso Lanzone via Enrico Fermi 86039 Termoli (CB) p.iva 01788790705, incaricata della gestione delle operazioni funerarie, per garantire la possibilità di intervenire senza indugio;

Considerato altresì che la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio di Igiene, è stata formalmente informata di quanto accaduto e che, in considerazione di quanto sopra meglio descritto, ha rilasciato mediante nota del 20/09/2022 il parere favorevole previsto dalla vigente normativa, individuando altresì nel contempo le prescrizioni a cui questo Ente deve attenersi nelle operazioni di risanamento del Blocco nuovo del cimitero di Rocca San Giovanni;

Dato atto che, ad ogni modo, allo stato attuale, l'intervento dovrà necessariamente comportare lo spostamento della salma interessata, in quanto per la tipologia della stessa, le agenzie funebri interpellate sconsigliano nel modo più assoluto il ricollocamento in loculi raccomandando invece la inumazione nelle aree preposte;

VISTO L'art. 86 comma 2 del D.P.R. 285/1990

VISTO l'art. 88 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di disciplinare le estumulazioni straordinarie, previo parere dell'Azienda sanitaria;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di Recinto interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di estumulazione e inumazione;

RICHIAMATO il parere favorevole ASL, pervenuto in data 20/09/2022, che prescrive le modalità di esecuzione delle estumulazioni straordinarie;

Visto : • il DPR n. 285/90; • Le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

DISPONE

- 1) che successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento e comunque in data 23 settembre 2022 avranno inizio le operazioni di estumulazione straordinaria d'ufficio del feretro tumulato nel blocco 31, loculi 48 e 69, del cimitero di Rocca San Giovanni;
- 2) che nelle operazioni di estumulazione straordinaria sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;
- 3) che i manufatti interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;
- 4) la chiusura al pubblico della parte del cimitero di Rocca San Giovanni interessata fino ad ultimazione dei lavori di estumulazione straordinaria, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza nelle operazioni di estumulazione;
- 5) Che sia assicurata la presenza costante di addetti alle operazioni di estumulazione riguardo alla messa in sicurezza igienico-sanitaria della sepoltura per il suo utilizzo ai fini della ritumulazione, e che

il feretro venga inumato nelle stesse condizioni e nel rispetto dell'art. 86 comma 2 del D.P.R. 285/1990

6) che in caso di mancata presenza dei familiari si provvederà comunque ad effettuare le operazioni di estumulazione straordinaria d'ufficio nel giorno indicato e nei modi previsti e stabiliti da ASL;

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, per l'affissione nel Cimitero di Rocca San Giovanni e sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni oltre che all'Albo Pretorio on line.

Il SINDACO

Dott. Fabio Caravaggio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-09-2022 al 07-10-2022

Lì 22-09-2022

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 52

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 31-10-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER STATO DI PERICOLO E DI ABBANDONO SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, CON CONTESTUALE PROCEDURA ESTUMULAZIONE ORDINARIA DELLE SALME PER DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di ottobre,

IL SINDACO

PRESO ATTO che da diversi anni, come da segnalazioni agli atti, nella parte vecchia del cimitero cittadino, precisamente sulla parte sinistra dell'ingresso, sono presenti tombe cimiteriali classificabili come "tombe di famiglia", interessate da fenomeni di crollo come da fascicolo agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che tali tombe di famiglia versano in precarie condizioni statiche con pericolo per la pubblica incolumità nonché sepolture private in cattivo stato di conservazione ed abbandono tale da rendere una pessima immagine del luogo nel quale dovrebbe invece prevalere il senso di cura e dell'ordine;

RITENUTO necessario ripristinare l'igiene, la sicurezza ed il decoro dei luoghi;

VISTO l'art. 63 del D.P.R. n. 285/90 che prevede:

- a. che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà;
- b. nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;

RICHIAMATO il vecchio Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e per il servizio del Cimitero, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24/03/1972, in vigore all'epoca dell'affidamento delle concessioni oggetto della presente e nello specifico:

- l'art. 65 *"Le cappelle gentilizie debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta... In caso di inadempimento e previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle importa dirette"*;

- l'art. 66 *“La cappella gentilizia passerà di proprietà comunale dopo venti anni dal seppellimento dell'ultimo rampollo della famiglia del concessionario nella discendenza e gradi ecc (art. 75 e 76 C.C.)”*;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 09/04/2015, e nello specifico:

- l'art. 70 Durata delle concessioni, al comma 2 lettera a) *“La durata è fissata: - in 50 anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività”*;
- l'art. 74 Decadenza, al comma 1 lettera e) *“La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: ... e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura”*

CONSIDERATO che, in virtù delle risultanze dei rilievi effettuati, sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, per motivi di igiene e sicurezza;

VISTO l'elenco delle sepolture che interessano manufatti con evidenti problemi statici e in cattivo stato di conservazione ed abbandono tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs.267/2000 ss.mm.

VISTI gli atti d'ufficio

RITENUTA, pertanto, sussistere la necessità di procedere al recupero e messa in sicurezza delle cappelle di seguito indicate con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

RENDE NOTO

- 1) Lo schema delle concessioni di cui dichiarare la decadenza e le prossime estumulazioni tramite l'elenco allegato alla presente (“allegato A”), il quale resterà esposto fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line e mediante affissione all'ingresso e all'interno del Cimitero Comunale;
- 2) che si procederà, trascorsi 30 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, all'estumulazione ordinaria delle salme tumulate nelle tombe private di cui all' allegato A, per le motivazioni di decadenza della concessione cimiteriale, nonché di incolumità pubblica, per motivi di igiene e sicurezza;

ORDINA

- La decadenza delle concessioni cimiteriali interessate alle operazioni di cui appresso e riportate nell'elenco allegato;
- L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle sepolture di cui all'allegato elenco, presumibilmente a partire dal 31° giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino a loro conclusione;
- Di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme esumate;
- Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;

INFORMA

- 3) Che le spese per le citate operazioni di estumulazione e traslazione sono a totale carico dell'Amministrazione comunale senza alcun onere per i famigliari se non quelli derivanti dalle operazioni susseguenti alla normale estumulazione come meglio evidenziate nei punti seguenti;
- 4) Nel caso si completa mineralizzazione, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:
 - Entro i successivi 30 gg dall'estumulazione, all'interno di loculi o cappelle di famiglia già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassettoni di zinco contenenti i resti e corredate di

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.22 del 31-10-2022 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della data fissata di tumulazione;

- Nell'ossario comune.
 - Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti.
 - Tumulati in ossari concessi, qualora disponibili, dall'Amministrazione comunale al costo stabilito secondo regolamento Comunale;
- 5) Che nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno a scelta dei congiunti:
- Essere inumati all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni, con il conseguente posizionamento della lapide funeraria;
 - Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti
- 6) In mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, gli stessi saranno raccolti in apposito contenitore corredato da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 2 (due), per dare opportunità agli aventi diritti, che solo successivamente si mettano in contatto con gli uffici, di scegliere la destinazione desiderata, dopo di che, trascorso inutilmente tale tempo e non sia stato presentato alcun interesse, gli stessi saranno collocati in forma promiscua ed indistinta per la conservazione collettiva delle ossa in ossario comune.
- 7) Che in caso di disinteresse o irreperibilità dai familiari le salme eventualmente non completamente mineralizzate verranno inumate d'ufficio per ulteriori 5 (cinque) anni a norma di legge;

DISPONE

- Che La comunicazione del procedimento è prodotta anche con il presente avviso ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile che ha valore di notifica a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e viene pubblicata all'ingresso delle cappelle in premessa, all'ingresso del cimitero, all'albo pretorio on line del Comune sul sito internet comunale: www.comuneroccasangiovanni.it, agli aventi diritti in caso di nominativi e indirizzi conosciuti;
- Che copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Assetto e Gestione del Territorio nonché alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza
 - Che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio nonché affissa all'interno e all'ingresso del Cimitero fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;
 - Che i resti mortali dei defunti esumati vengano raccolti in apposite cassette di zinco riposte nei modi previsti e sopra descritti;
 - Che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:
 - all'Asl 02 Lanciano – Vasto – Chieti
 - alla Prefettura di Chieti per la sua divulgazione

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 24/1990, è ammesso proporre nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

COMUNICA

Che ai sensi della legge 241/1990, i dati del Presente Procedimento:

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.22 del 31-10-2022 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- Amministrazione competente: Comune di Rocca Sa Giovanni (CH)
- Oggetto del procedimento: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER STATO DI PERICOLO E DI ABBANDONO SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, CON CONTESTUALE PROCEDURA ESTUMULAZIONE ORDINARIA DELLE SALME PER DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE
- Responsabile del procedimento: Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio Arch. Berardi Federica
- Ufficio presso cui visionare gli atti: Ufficio Tecnico Comunale (orario apertura al pubblico dal martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00)
- Ufficio a cui presentare atti relativi all'effettuazione delle opere manutentive richieste: Ufficio Tecnico Comunale. tel.0872/60121 email: tecnico@comuneroccasangiovanni.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2022 al 15-11-2022

Lì 31-10-2022

IL MESSO COMUNALE